

N. 189/2013 Ruolo Generale

SENT. 246/13
Rg 189/13
COM 1069



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, in persona dei Magistrati
Dott. Luigi de Angelis - Presidente
Dott.ssa Paola Ponassi - Consigliere rel.
Dott. Roberto Bellé - Consigliere

nella pubblica udienza dell'8 maggio 2013 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Sull'appello proposto da

CONTRO

AMIU s.p.a.


P.Q.M.

In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità dell'apposizione del termine al contratto stipulato il 16 giugno 2009 e accerta l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti sin dal 17 giugno 2009; per l'effetto, condanna AMIU s.p.a. a riammettere in servizio l'appellante ed a corrispondergli un'indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di emissione della presente sentenza.

Condanna la società appellata a rifondere in favore di _____ le spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.300,00 per il primo

grado ed € 3.960,00 per il secondo grado, oltre ad € 562,50 (225,00 +
337,50) per esborsi e quanto dovuto per IVA e CPA.
Genova, 8 maggio 2013.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Minuta depositata il 28 febbraio 2013



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Sent. nr. 122

del 04 MAR. 2013

decisa il 27/2/2013

R.G. Lav. 29/2013

Cron. 519

Oggetto: LAVORO

La corte d' appello di Genova, sezione lavoro, composta da:

Luigi de Angelis, presidente e relatore

Paola Ponassi, consigliere

Roberto Bellé, consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa d' appello tra

S.p.a. Poste italiane (C.f.: 97103880585)

rappresentata e difesa dall' avvocato Giovanna Mantelli (C.f.: MNTGNNN57L42D969M) in forza di procura generale alle liti per atto notaio Cimmino di Roma (rep. 73.279), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, v. Dante 4 (ufficio legale della società)

c.

rappresentata e difesa dall' avvocato Franco Donerà (C.f.: DNGFNC52P13D969J), in forza di procura a margine del ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, via XXV aprile

Conclusioni

Appellante:

in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1305 depositata il 19 luglio 2012

De

in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso e comunque dichiarare il rapporto risolto per mutuo consenso.

Respingere comunque il ricorso.

Condannare il Sig. [redacted] a restituire a Poste italiane quanto percepito a seguito della sentenza impugnata.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Appellato:

respingere l' appello avverso, confermando la sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado.

Oggetto: contratto a termine

In fatto e in diritto

1

Con sentenza n. 1.305 del 2012 il tribunale di Genova ha dichiarato l' illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi dell' art. 2, comma 1 *bis* d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla l. n. 266 del 2005, tra la s.p.a. Poste italiane ed [redacted] in data 23 febbraio 2008, con conseguente sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, e ha condannato la convenuta a riammettere in servizio [redacted] e a pagargli un' indennità pari a 2 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Contro la sentenza ha proposto tempestivo appello la società, lamentando come il tribunale abbia errato nell' escludere che il rapporto in questione non si sia risolto per mutuo consenso, e, ancor prima, nell' avere disatteso l' eccezione di decadenza dall' azione *ex* art. 32 l. n. 183 del 2010 fatta valere dalla società. Il primo giudice ha altresì errato, sempre ad avviso dell' appellante, peraltro incorrendo nel vizio d' ultrapetizione, ritenendo che il contratto contenente il termine fosse stato sottoscritto dopo venti giorni dall' inizio della prestazione, e comunque ritenendo che ciò implica nullità dell' apposizione del termine quando invece la forma scritta è prevista ad *probationem*. Ribadendo altresì la correttezza dell' apposizione del termine stessa anche con riguardo al rispetto del limite di percentuale di cui all' art. 2, comma 1 *bis*, cit., l' appellante ha chiesto, in riforma della sentenza, rigettarsi le domande attrici.

Xoe

L' appellato ha resistito.

2

Parte attrice si è attivata per reclamare i suoi diritti dopo circa due anni dalla scadenza del contratto a termine stipulato con la società.

Bene, la corte osserva che il semplice decorso del tempo, specie con riguardo ad un' azione imprescrittibile come quella di nullità e nell' ambito della prescrizione dei crediti ad essa connessi, non presenta carattere di concluzione nel senso abdicativo dall' azione, né, tanto meno, nel senso della risoluzione consensuale del rapporto. Né siffatta concluzione può ricavarsi dalla brevità del termine (due mesi) in cui l' attrice ha svolto la sua prestazione né dalla conoscibilità della questione e del suo esito favorevole avanti più giudici del distretto e della nazione, ben potendo quella ignorare tutto ciò.

In proposito va ancora sottolineato che l' atto comunicativo della scadenza del termine, se, non è espressione del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto lo spirare del termine pattuito altrove (nel contratto), non può avere neppure valenza di proposta di cessazione consensuale del rapporto con la quale andrebbe ad incontrarsi la presunta accettazione tacita del lavoratore.

3

Il ricorrente ha impugnato la legittimità dell' apposizione del termine ed il suo allontanamento dal lavoro il 15 gennaio 2010, e quindi ancor prima dell' entrata in vigore dell' estensione ai contratti a termine, disposta dalla l. n. 183 del 2010, delle regole di decadenza previste per i licenziamenti. E già questo è sufficiente a far disattendere il motivo d' appello della società inerente l' intervenuta decadenza del ricorrente in primo grado dall' azione.

D' altronde, la lettera b) del comma 4 dell' art. 32 cit. dispone che i termini di decadenza introdotti dal comma 1 del medesimo articolo si applicano anche alle impugnative dei contratti di lavoro a termine conclusi anteriormente all' entrata in vigore della legge, e decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa (24 novembre 2010).

L' art. 32, comma 1 bis l. n. 183 del 2010, quale aggiunto dalla legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 del 2010 ha poi così disposto:

"In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

201

Ebbene, con il rinvio contenuto nel citato comma 4 si sono estese ai contratti a termine – lo si è accennato - le disposizioni in tema di decadenza contenute nel richiamato art. 6 l. n. 604 del 1966 come modificato dall' art. 32, comma 1, l. n. 183 cit. Di conseguenza, ai contratti a termine deve applicarsi anche l' art. 32, comma 1, *bis* cit., il quale fa riferimento, si è visto, appunto all' art. 6, comma 1, l. n. 604 cit. Il mancato richiamo al comma 1 *bis* nel citato comma 4, quindi, lungi dal significare che il differimento dell' efficacia delle regole di decadenza non riguardi la cessazione dei contratti a termine, è testualmente ineccepibile nel dire il contrario.

Ciò è d' altronde in sintonia con la finalità della disposizione, di evitare che un gran numero di soggetti intenzionati a contestare la legittimità della cessazione dei rapporti contrattuali o delle altre tipologie di atti del datore di lavoro *ivi* menzionati incorressero inconsapevolmente in una decadenza, ed essa vale per tutti i casi indicati.

Né in senso contrario depone – per quanto può valere - l'ordine del giorno della Camera dei deputati n.9/4086/12 presentato da alcuni deputati del gruppo del Popolo della libertà, primo presentatore l'On. Giuliano Cazzola, il 25 febbraio 2011, nella seduta n. 440, con il seguente testo:

“La Camera, premesso che:

l'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro;

la ratio delle disposizioni dell'articolo 32 è quella di garantire la certezza del diritto e la speditezza dei processi mediante l'introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;

l'effetto del comma 1-bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604; a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;

l'interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4,

impegna il Governo a emanare disposizioni in tal senso, al fine di evitare ogni possibile incertezza interpretativa, attraverso l'esplicitazione della permanenza dell'obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza previsti, le fattispecie di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”.

Infatti, dagli atti parlamentari si ricava che tale ordine del giorno, presentato nel corso della discussione della legge di conversione del decreto c.d. milleproroghe, non è stato sottoposto alla

da

votazione dopo il parere del Governo. L'interpretazione del disposto del comma 1 bis *ivi* prospettata è quindi solo quella fatta propria dai presentatori dell'ordine del giorno, né l'impegno *ivi* sollecitato del Governo ha avuto seguito.

Il motivo d' appello è quindi infondato anche per questo.

4

Dicendo, a pag. 1, punto 2, del ricorso, che il contratto contenente l' apposizione del termine è stato consegnato e fatto sottoscrivere al dipendente solo il 23 febbraio 2008 quando esso decorreva (v. pag. 1, punto 1) dall' 1 febbraio 2008, si è chiaramente inteso far valere la nullità dell' apposizione del termine anche per la posticipazione della sottoscrizione, pur se essa sembra poi testualmente motivata solo dall' essere stata la copia dell' atto scritto consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall' inizio della prestazione. Non sussiste, quindi, il lamentato vizio d' ultrapetizione.

5

L' apposizione del termine è priva d' effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, come con testualità univoca dispone l' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001. Il che per definizione non risulta nella specie, visto che si sa solo che il contratto sia stato sottoscritto in un momento successivo.

Ciò significa che in un caso del genere, e quindi nella specie, il contratto di lavoro vada considerato a tempo indeterminato – l' apposizione del termine, ripetesì, è inefficace – e che la successiva apposizione non possa incidere sul regolamento pregresso.

6

L' appello, dunque, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza *ex art.* 91 cod. proc. civ. e vanno liquidate come appresso in applicazione del d.m. n. 140 del 2012, tabella A, applicabile ai sensi dell' art. 41 del medesimo in quanto le si liquidano successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (cfr. Cass. 24 ottobre 2012, n. 18.207):

1.200,00, 600,00, 1.500,00 quale valore medio di liquidazione (scaglione di valore indeterminato) rispettivamente della fase di studio, di quella introduttiva e di quella decisoria, il tutto aumentato del 20% trattandosi di giudizio d' appello (v. tabella cit.). Quindi, complessivi € 3.300,00.

p.q.m.



conferma la sentenza n. 1.305 del 2012 del tribunale di Genova;
condanna l' appellante a pagare all' appellato le spese del grado, che liquida in €. 3.960,00, oltre
iva e cpa.

Genova, 27 febbraio 2013

Luigi de Angelis, presidente e relatore

Luigi de Angelis

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Depositato in cancelleria 28.2.13 in minuta
cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Drt.ssa Monica **ATTENALLE**

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione IV Lavoro
04 MAR. 2013
Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Drt.ssa Gabriella **ONETO**

Gabriella Oneto